



COMUNE DI CONTURSI TERME  
PROVINCIA DI SALERNO

**AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE**

**NUMERO 139 DEL 31-10-2022 REGISTRO SETTORE.**

NUMERO 385 del 31-10-2022 REGISTRO GENERALE;

**Ufficio: SERVIZIO AMM.VO CONTABILE**

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE -ANNO 2022**

**Richiamato** il decreto sindacale n. 4 del 28/03/2022 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di responsabile Amministrativo Contabile, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art.107 del D.Lgs.n.267/00 e s.m.i.;

**Richiamato** l'art.109, comma 2, del D.Ln n.267/00 e s.m.i.;

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 13/03/2015, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il nuovo Regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30/01/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il regolamento sui controlli interni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24/11/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva approvato il regolamento comunale di contabilità;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 26/07/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. 2022/2024;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26/07/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;

**Considerato**

- che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016 - 2018 del comparto funzioni locali;
- che è in fase di approvazione il nuovo CCDI per il triennio 2019 - 2021, adeguato al CCNL sottoscritto in data 21.05.2018;

**Richiamato** l'art.67 del CCNL 21.05.2018 che disciplina la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente, ai sensi del quale "1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

**Richiamato** il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: "Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione

del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

**Richiamata** la norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 11 D.L. 14/12/2018 n. 135 ai sensi del quale, 1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.

2. Le disposizioni di cui al comma 1° si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**Visto** l'art. 11 bis comma 2 del D.L. 145/2018 ai sensi del quale " Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 108 del 01/07/2022, e successive modifiche ed integrazione, ad oggetto "Programmazione del fabbisogno del personale 2022-2024.";

**Preso atto:**

- che, con il D.Lgs.n.75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n.124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs.n.165/2001;
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle somme destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, con correlata abrogazione della precedente norma limitativa (art.1, comma 236, della L.n.208/2015);

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n.139 del 31-10-2022 COMUNE DI CONTURSI TERME

**Considerato** che le disposizioni di maggiore rilievo dei D.Lgs.n.74 e n.75 del 2017, entrati in vigore con la riforma Madia, sono soprattutto le seguenti tre:

- dallo scorso 1° gennaio 2017, con contestuale abrogazione del comma 236 della Legge n.208/2015, le risorse per il salario accessorio non devono superare quelle del 2016;
- è venuto invece meno l'obbligo della riduzione del fondo in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, anche tenendo conto di quello assumibile, pertanto, il numero dei dipendenti in servizio nel 2017 non produce più conseguenze sulla consistenza del fondo per le risorse decentrate;
- tale vincolo non si applica solo al fondo ma ad ogni compenso di trattamento accessorio sempre nel rispetto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato fornite per l'elaborazione del Conto Annuale (vedi circolare del 27 aprile 2017, n.19) sulle voci escluse dai limiti anche negli anni precedenti;

**Richiamato** il disposto dell'art.33, comma 2, del D.L. n.34/2019: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del (( decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, )) è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

**Preso atto** che, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate, ma non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

**VISTO** l'art. 33 del D.L. 34/2019 (cosiddetto "Decreto Crescita") che, al co. 2, testualmente recita: *"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

**Tenuto conto** che tale novità normativa, relativamente al limite del fondo per la contrattazione integrativa, va letta in stretta connessione alla prima parte del co. 2 dello stesso art. 33 del D.L. 34/2019, che ha modificato radicalmente il sistema di calcolo delle

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n.139 del 31-10-2022 COMUNE DI CONTURSI  
TERME

facoltà assunzionali degli Enti locali, prevedendo la possibilità di assunzioni oltre il tradizionale "turn over" dei dipendenti cessati dal servizio gli anni precedenti, per gli Enti che si collocheranno al di sotto degli specifici "valori soglia" previsti da un D.P.C.M., adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie Locali, e l'obbligo di procedere ad un piano di rientro graduale al di sotto di tali valori soglia, che dovrebbe concludersi entro il 2025, per gli Enti che si collocheranno sopra i parametri previsti dallo stesso D.P.C.M.;

**VISTO** il documento 1° settembre 2020, n. prot. 179877 relativo ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018. Il parere è rivolto agli enti destinatari delle norme ivi richiamate (Aziende del Servizio Sanitario Nazionale richiamate dall'art. 11, co. 1 del D.L. n. 35/2019, Regioni, Comuni, Province e Città Metropolitane richiamate dall'art. 33 del D.L. n. 34/2016);

**DATO ATTO** che questo Ente verificherà il non superamento dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 11 dicembre 2019, per cui, in tal caso, potrà aumentare la consistenza del fondo per le risorse decentrate, oltre il limite massimo previsto dal D.Lgs. 75/2017;

**Assunto** che la spesa del personale nell'anno 2021 è stata di euro 856.196,79; che la media delle entrate correnti del triennio 2018-2020 è stata di euro 4.080.287,38; che il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal bilancio preventivo assestato anno 2020 era di euro 1.525.395,57;

**Considerato** che, pertanto, il rapporto tra spesa del personale dell'anno 2020 ed entrate correnti del triennio 2018-2020 depurate dal Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risultante dal rendiconto approvato 2020 è del 33,51%

**Ricordato** che il Decreto 17 marzo 2020 dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e le Finanze e l'Interno di attuazione delle previsioni dettate dall'articolo 33 del D.L.n. 34/2019, c.d. Decreto Crescita, fissa il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale, per i Comuni con popolazione compresa tra 3.000 e 4.999 abitanti, nel 31,2%;

**Acquisito** pertanto che il Comune non rientra nei valori soglia stabiliti dalla tabella 3 e quindi è tenuto ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto per convergere, al massimo nell'anno 2025, verso il predetto valore soglia;

**Evidenziato**, pertanto, che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

**PRESO ATTO** che, una volta costituito il fondo 2022, il primo limite da controllare è che lo stesso fondo 2022 non superi il fondo 2016, facendo il raffronto fra risorse stabili e variabili non neutre;

**EVIDENZIATO** che:

- verrà individuato il personale in servizio al 31 dicembre 2018 ed il personale in servizio ipotetico al 31 dicembre 2022;
- verrà individuato il numero delle assunzioni relativo all'anno 2022 ed agli anni 2023-2024 sulla base di quanto stabilito nella delibera di programmazione del fabbisogno del personale;
- verrà individuato il valore del fondo risorse decentrate anno 2018 (risorse stabili e variabili non neutre) al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n.139 del 31-10-2022 COMUNE DI CONTURSI TERME

2018, del fondo per la contrattazione integrativa derivante dal rapporto fra tale valore ed il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- non saranno considerate in tale conteggio le risorse utilizzate per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa in quanto trattasi di un limite a se stante rispetto al valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa (la norma infatti testualmente recita: ... "per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa");
- il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, co. 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 deve essere rispettato separatamente per il fondo dipendenti e per il fondo dirigenti;
- scatta la possibilità di adeguamento fondo 2022 unicamente per i posti aggiuntivi che si vanno a coprire nel 2022 e non per quei posti che erano coperti nel 2018 successivamente vacanti e poi nuovamente coperti;
- il valore aggiuntivo è applicato al differenziale positivo fra i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2022 e quelli al 31 dicembre 2018;

**Preso atto che:**

- a) gli incentivi per le funzioni tecniche ex art.113 del D.Lgs.n.50/2016 non sono soggetti al vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017;
- b) la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con la delibera n.6/2018, ha definitivamente chiarito la questione enunciando il seguente principio di diritto "gli incentivi disciplinati dall'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016, nel testo modificato dall'art.1, comma 526, della legge n.205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art.23, comma 2, del D. lgs. n.75 del 2017";
- c) l'art.1, comma 526, della Legge n.205/2017 ha apportato le seguenti modifiche all'art. 113 del Codice degli appalti (D.Lgs.n.50/2016), inserendo il co. 5-bis: "*Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture;*

**Richiamata** la Deliberazione n.26/2014 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, con cui viene stabilito che nel concetto di "trattamento economico accessorio del personale", oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio:

- la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (anche negli enti senza la dirigenza);
- il Fondo per lo straordinario del personale dipendente;

**Dato atto che:**

- a) è attuato il recupero nella parte stabile del fondo di R.I.A. e eventuali assegni "ad personam" afferenti al personale cessato;
- b) vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del CCNL e del comma 2 lettere a), b), c) e g);

**Rilevato** che l'art.17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che nella definizione delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate anno 2022, vengono iscritte, ai sensi dell'art. 17 comma 5 CCNL 1.4.1999, le risorse derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente;

**Dato atto** che non si rilevano risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14, comma 1, né risparmi del fondo salari accessorio 2021;

**Precisato** che ai fini dell'erogazione delle progressioni economiche orizzontali, deve ormai considerarsi generale l'orientamento che porta a definire quale "anno di riferimento" quello in cui si approvano gli atti, con l'impossibilità di retrodatare la decorrenza delle progressioni economiche (parere ARAN prot.n.6400 del 15/04/2014 - parere Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n.7259 del 05/02/2014 e prot.n.63259 del 11/11/2014 - parere Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nota prot.n.17653 del 27/02/2014);

**Atteso** che nel bilancio di previsione per l'anno 2022 sono stanziati le risorse per la contrattazione decentrata in coerenza con i valori di cui al presente provvedimento;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come costituito in via previsionale con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art.1, comma 557, della legge n.296/2006;

**Dato atto** che rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo 2022 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

**Dato atto** che la presente determinazione è trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 e degli artt.7 e 8 del CCNL 01.04.1999, per la definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2022;

**Dato atto** che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il trattamento economico accessorio del personale e, al suo interno, il Fondo per le risorse decentrate, per l'anno 2022 nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

**Considerato** che sono stati rispettati i vincoli di cui al comma 3 quinquies dell'art.40 del D. Lgs. n.165/2001, in base ai quali: *".....gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;*

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art.67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art.15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere, alla quantificazione del trattamento economico accessorio del personale per l'annualità 2022, e, al suo interno, alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale, come da prospetto allegato, alla luce dell'intervenuto CCNL del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

**Visto** l'elaborato di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate agli utilizzi di cui all'art.68 del CCNL 21/05/2018 per l'anno 2022, predisposto nel rispetto dei predetti vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinquies, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e nell'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.), con particolare riferimento agli artt.107, 151, comma 4, 163 e 183;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- i vigenti CCNL per il personale del comparto Funzioni Locali;

**Verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n.36 del 02.02.2018;

**Acquisito** il parere favorevole e l'attestazione di copertura finanziaria, espresso ex art.147bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/00 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra premesso,

#### **DETERMINA**

- 1) Di riportare in parte dispositiva quanto espresso in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di approvare la costituzione del Fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2022, determinato secondo la vigente disciplina contrattuale di comparto, ai sensi dell'art.67 del CCNL 21.05.2018, da destinare agli utilizzi previsti di cui all'art.68 del CCNL 21.05.2018, nell'importo di Euro 86.765,35, così come risulta da allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 3) Di quantificare le risorse decentrate disponibili per l'anno 2022, ai sensi del dettato normativo di riferimento, da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, comprensivo delle economie di spesa relative al fondo anno precedente, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, in Euro 48.065,35 come risulta dal prospetto allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Fondo risorse decentrate	
Risorse decentrate stabili	86.765,35
DECURTAZIONE PER SUPERAMENTO LIMITE 2016	-0,00
Risorse decentrate variabili	13.000,00
<b>Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2022</b>	<b>99.765,35</b>
Risorse destinate all'indennità di comparto	10.500,00
Fondo per il finanziamento delle progressioni orizzontali	28.200,00
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2022, depurato delle risorse destinate all'indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali	61.065,35
Totale costo contrattazione collettiva decentrata anno 2022, depurato delle risorse a specifica destinazione (ex art. 15, comma 6, lettera K del CCNL 01/04/1999)	<b>48.065,35</b>

- 4) di dare atto che il fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 14 CCNL 1/4/1999 è pari a zero;
- 5) di dare atto che il fondo per la remunerazione delle posizioni organizzative è di € 16.884,28;
- 6) Di dare atto che la presente costituzione rispetta il vincolo di cui all'art.23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017 e di contenimento della spesa, come da interpretazione autentica resa dall'art. 11 del D.L. 14/12/2018 n. 135;
- 7) Di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2022 rispetta inoltre le prescrizioni contenute nell'art.40, comma 3-quinqes, 2° periodo, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e nell'art.67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
- 8) Di dare atto che la spesa afferente la determinazione del fondo per il trattamento accessorio trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, oltre oneri riflessi e Irap a carico del datore di lavoro, stanziati a distinti e separati stanziamenti di bilancio, tenendo conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n.139 del 31-10-2022 COMUNE DI CONTURSI TERME

- norme in materia di contenimento della spesa di personale (art.1, comma 557 della Legge 296/2006 e s.m.i.);
- 9) Di dare atto che nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 da destinare alla contrattazione decentrata integrativa aziendale sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione, quali le progressioni economiche e le indennità di comparto;
  - 10) Di dare atto che le somme sopra descritte verranno ripartite e assegnate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di personale, dal vigente C.C.N.L., dalla contrattazione integrativa in sede di accordo annuale e dagli atti amministrativi e gestionali specifici, appositamente assunti dai Responsabili di Settore, per quanto attiene le risorse previste da specifiche disposizioni di legge (attività di cui all'art.113 del D.Lgs. n.50/2016, attività antecedenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n.50/2016, del CCNL 21/05/2018, ai sensi dell'art.67, comma 5, lett. c), del CCNL 21/05/2018 e dell'art.208 comma 2-bis del D.Lgs.n.285/92), nonché le risorse disciplinate all'art.54 CCNL 14.9.2000;
  - 11) Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
  - 12) Di dare atto che il presente provvedimento non soggiace alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010, giusta determinazione dell'Autorità n.4/2011, par.4/11;
  - 13) Trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU e alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
  - 14) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 7 e 8 del CCNL 21.05.2018, per la definizione della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l'anno 2022;
  - 15) Trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati al Revisore Unico dell'Ente, per la resa del parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e sulla certificazione degli oneri, con la presente determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate per la produttività per l'anno 2022, tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.20/2015;
  - 16) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale online per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
  - 17) Di procedere alla pubblicazione del fondo per lo sviluppo di risorse umane e per la produttività anno 2022, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, fra le articolazioni in essa previste afferenti il personale ex art.21, comma 2, del D.lgs. n.33 del 14.03.2013 e s.m.i..
  - 18) Di dare atto che il responsabile del procedimento e del provvedimento finale, costituito dal presente atto, è il sottoscritto Responsabile APO Finanze.

Il Responsabile Amministrativo contabile  
Cosimo Marmora

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Determinazione AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n.139 del 31-10-2022 COMUNE DI CONTURSI  
TERME

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Marmora Cosimo

**ESTREMI DELLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della determinazione viene affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 31-10-2022 al 15-11-2022 n. albo 763.

Contursi Terme lì, 31-10-2022

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO  
M.llo Della Puca Antonio



COMUNE DI CONTURSI TERME		FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2022
FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI		IMPORTI
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€	80.752,98
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all' dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€	3.328,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€	1.004,90
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni verificatesi nell'anno precedente).	€	1.679,47
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	€	-
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€	-
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€	-
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€	-
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€	-
Eventuali riduzioni del fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione o trasferimento di personale	€	-
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	€	-
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	€	-
<b>SOMMA RISORSE STABILI</b>	€	<b>86.765,35</b>
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).	€	-
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.041999 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€	-
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno in corso.	€	-
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€	-
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€	-
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€	-
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE</b>	€	<b>-</b>
ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016		IMPORTI
Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016	€	82.432,45
Art. 33 c. 2 del DL 34/2019 Eventuale decurtazione o integrazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2022	€	-
FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE		IMPORTI
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza).	€	-
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	€	-
Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017, per condono edilizio, per repressione illeciti edilizi, Indennità centralinisti non vedenti.	€	10.000,00
Art. 18 c. lett. h) e Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi spese del giudizio	€	-
Art. 68 c. 2 lette g) - Art. 43, L. 449/1997 compensi censimento e ISTAT	€	3.000,00
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	€	-
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per le Regioni a statuto ordinario e Città Metropolitane ai sensi dell'art. 23 c. 4 del dlgs 75/2017 incremento percentuale dell'importo di cui all'art. 67 c. 1 e 2.	€	-
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€	-
Legge 145 del 30.12.2018 c. 1091 Incentivi legati alla riscossione degli accertamenti IMU e TARI.	€	-
<b>SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE</b>	€	<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE RISORSE EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</b>	€	<b>99.765,35</b>

